

Roma, 21 febbraio 2018

Prot. n. 411/Studi

Alle Associazioni Territoriali A.G.C.I.

Alle Associazioni Nazionali di Settore A.G.C.I.

Alle Cooperative aderenti

Trasmissione via e-mail

Circolare n. 16/2018

OGGETTO: OBBLIGHI DI TRASPARENZA IN MATERIA DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E VANTAGGI ECONOMICI DI OGNI GENERE

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. n. 124/2017) ha introdotto all'articolo 1, commi 125 e seguenti, obblighi di trasparenza in materia di "contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di ogni genere" riconosciuti alle Associazioni ed alle imprese da Pubbliche Amministrazioni e da altri soggetti pubblici.

Si precisa che questi obblighi non sussistono nel caso in cui l'importo complessivo ricevuto da ciascun beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

La modalità da utilizzare viene identificata, per le Associazioni (senza alcuna distinzione e pertanto a livello nazionale, territoriale e settoriale), nella pubblicazione sui propri siti o portali internet e, per le imprese (incluse le cooperative, anche sociali), nella comunicazione in nota integrativa.

Tale adempimento viene previsto a decorrere dal 2018, con scadenza fissata al 28 febbraio di ogni anno con riferimento alle informazioni riferite a quello precedente.

Ciò premesso, evidenziamo alcune criticità connesse all'applicazione della richiamata norma, che ha carattere di genericità e lascia, in quanto tale, spazio a soluzioni interpretative differenti.

Restano, infatti, aperte nel merito questioni di rilievo: innanzitutto, occorre chiarire se il nuovo obbligo debba essere adempiuto entro il 28 febbraio 2018 relativamente ai vantaggi percepiti nel 2017, ovvero entro il 28 febbraio 2019 relativamente ai vantaggi percepiti nel 2019.

Se da un lato numerosi consulenti ed esperti propendono per quest'ultima opzione, dall'altro il Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato sull'argomento, si è pronunciato, attraverso l'allegato parere, in favore della prima.



Inoltre, è ancora tutto da precisare cosa si debba intendere con la dizione, piuttosto vaga, di “vantaggi economici” e se vi rientrino o meno, ad esempio, anche i pagamenti riconducibili a rapporti contrattuali.

Pur sussistendo quindi le descritte perplessità, si ritiene opportuno sottolineare, nell'interesse dell'Associazione in tutte le sue articolazioni e degli enti aderenti, che la previsione di pesanti sanzioni in caso di mancato adempimento, consistenti nella restituzione integrale delle somme percepite, suggerisce un comportamento cauto e prudentiale.

Sarà naturalmente nostra cura fornirvi tutti gli aggiornamenti del caso e diffondere eventuali, ulteriori chiarimenti provenienti da fonte ufficiale che possano dirimere i punti controversi.

Con i più cordiali saluti.

F.to
Il Direttore
Filippo Turi

F.to
La Responsabile Ufficio Studi
Silvia Rimondi